



Corte dei Conti

Relazione e determinazione della Sezione del controllo sugli enti
sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria
della **Scuola Archeologica Italiana di Atene (SAIA)**
relativa all'**esercizio 2011**

Relatore: Presidente Ernesto Basile

Ha collaborato per l'istruttoria e l'analisi gestionale la dott.ssa Anna Maria Antonuccio

PAGINA BIANCA

DETERMINAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

PAGINA BIANCA

Determinazione n. 106/2012.

LA CORTE DEI CONTI
IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell'adunanza del 23 novembre 2012;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419;

viste le determinazioni n. 64 del 31 ottobre 1995 e n. 21 del 16 aprile 1996 di questa Sezione con le quali la Scuola archeologica italiana di Atene (SAIA) è stata sottoposta al controllo della Corte dei conti;

visto il bilancio del suddetto Ente, nonché le annesse relazioni degli organi amministrativi e di revisione, trasmesse alla Corte in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore, Presidente di Sezione Ernesto Basile e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente dell'esercizio 2011;

ritenuto che dall'esame della gestione e della documentazione relativa all'esercizio 2011 è risultato che:

le spese per il personale e, in generale, di funzionamento sono state di gran lunga superiori a quelle destinate alle attività istituzionali;

a seguito della carenza di adeguate risorse, che si riflette anche nella inadeguatezza della struttura amministrativa, permane l'anomalia determinata dal mancato adeguamento del regolamento di contabilità e del regolamento del personale;

il mancato adeguamento della redazione dei documenti contabili alle norme del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97 e la mancata predisposizione del conto economico eludono un obbligo di legge, elusione sulla quale viene richiamata l'attenzione del Collegio dei revisori dei conti nonché dei Ministeri vigilanti, affinché promuovano ogni intervento atto a rimuovere le criticità segnalate;

il mancato rinnovo, nei tempi previsti, degli organi amministrativi e tecnici della Scuola crea un pregiudizio sia allo svolgimento dell'attività gestionale che a quella istituzionale dell'Ente;

la particolare esiguità del contributo ordinario nonché la conseguente modesta attività istituzionale conducono a ritenere che, secondo quanto disposto dall'articolo 3, comma 2, della legge n. 259 del 1958, la permanenza del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell'Ente non trovi più ragione d'essere;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge 21 marzo 1958, n. 259, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che del bilancio d'esercizio — corredato delle relazioni degli organi di amministrazione e di revisione — della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

PER QUESTI MOTIVI

comunica, che le considerazioni di cui in parte motiva, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con il bilancio per l'esercizio 2011 — corredato dalle relazioni degli organi amministrativi e di revisione — l'unita relazione con la quale la Corte riferisce del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Scuola archeologica italiana di Atene (SAIA) per il detto esercizio.

Presidente ESTENSORE
Ernesto Basile

Depositata in Segreteria il 27 novembre 2012.

IL DIRIGENTE
(dott.ssa Luciana Troccoli)

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

PAGINA BIANCA

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO
SULLA GESTIONE FINANZIARIA DELLA SCUOLA ARCHEOLO-
GICA ITALIANA DI ATENE (SAIA) PER L'ESERCIZIO 2011.

S O M M A R I O

Premessa	Pag.	15
1. Ordinamento ed organizzazione	»	16
2. Attività istituzionale	»	19
3. Personale	»	20
4. I risultati contabili della gestione	»	21
4.1. Rendiconto finanziario	»	23
4.1.1. Entrate per trasferimenti	»	26
4.1.2. Entrate proprie	»	28
4.1.3. Spese istituzionali	»	29
4.1.4. Spese di funzionamento	»	32
4.2. Situazione patrimoniale	»	34
4.3. Situazione amministrativa	»	36
5. Conclusioni	»	37

PAGINA BIANCA

Premessa

La Corte riferisce al Parlamento sul risultato del controllo eseguito, ai sensi degli articoli 2 e 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, in ordine alla gestione finanziaria della Scuola archeologica italiana di Atene (SAIA) per l'esercizio 2011, nonché sulle vicende successive di maggior rilievo.

L'ultimo referto al Parlamento attiene all'esercizio 2010 ed è stato reso con determinazione n. 27/2012 del 2 aprile 2012 pubblicata in Atti Parlamentari Camera dei Deputati – XVI Legislatura – Doc XV n. 407.

1. Ordinamento ed organizzazione

La Scuola, già riconosciuta con R.D. n. 373 del 9/5/1909 come Istituto italiano di archeologia, è stata riordinata con le leggi 18/5/1967, n. 394 e 16/3/1987, n. 118, che ne hanno disciplinato il definitivo assetto ordinamentale, ed è sottoposta alla vigilanza dei Ministeri per i Beni e le Attività Culturali e dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

La sua finalità è lo studio, la ricerca scientifica e l'insegnamento nel campo della scienza archeologica della Grecia.

La Scuola ha una duplice sede, amministrativa in Roma e di studio e ricerca in Atene. Tale assetto comporta, tra l'altro, oneri particolari per le spese di funzionamento, segnatamente per quelle relative al personale che risiede in Atene cui viene corrisposto il trattamento spettante per le sedi estere.

Gli organi amministrativi, tecnici e di controllo comprendono il Direttore, il Consiglio di Amministrazione, il Consiglio scientifico ed il Collegio dei Revisori dei conti.

Con decreto del Ministro per i Beni e le Attività Culturali, di concerto con il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in data 25.9.2008 era stato confermato, per un quadriennio, il Direttore dell'Ente, con decorrenza 1° ottobre 2008. Il mandato è scaduto in data 30.9.2012 ma, al momento della stesura della presente relazione, non risulta essere stato ancora emesso il provvedimento di nomina del nuovo Direttore. Si applica, pertanto, l'art. 3 del decreto legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 1994, n. 444, che dispone che gli organi amministrativi non ricostituiti nel termine di scadenza, sono prorogati per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo.

Il Consiglio di Amministrazione, costituito da 9 componenti, ha terminato il proprio mandato in data 15 marzo 2012 e, dopo il periodo di *prorogatio*, ha cessato la propria attività (la nomina era avvenuta con decreto del Ministro per i Beni e le Attività Culturali, di concerto con il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in data 16 marzo 2009). Già nel novembre 2011 la Scuola aveva provveduto a richiedere ai Ministeri competenti la designazione dei rispettivi rappresentanti in modo da consentire, alla scadenza, la ricostituzione del Consiglio di Amministrazione. Con nota in data 17 settembre 2012 l'Ente ha comunicato che l'Ufficio Legislativo del Ministro per i Beni e le Attività Culturali, di concerto con il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, nel quadro di contenimento dei costi della finanza pubblica, sta predisponendo la riduzione dei componenti del